



Circolare n. 16

28 maggio 2020

DECRETO RILANCIO: PARTE I PROROGHE E SOSPENSIONE DI VERSAMENTI

IN BREVE

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL 19 maggio 2020 n. 34, c.d. "Decreto Rilancio", recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Riferimenti:

- D.L. n. 34 del 19.05.2020 in G.U. 128 del 19.05.2020

È in vigore dal 19 maggio 2020 il DL n. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio" recante misure urgenti di sostegno ad imprese, professionisti, lavoratori e famiglie. Il provvedimento si compone di 266 articoli; la presente circolare riepiloga le principali


novità che riguardano le proroghe e le sospensioni di versamenti di imposte, ritenute, contributi previdenziali, ruoli e IRAP. Con successiva circolare verranno invece riepilogate le principali agevolazioni in materia di detrazioni fiscali e le altre misure di sostegno previste dal Decreto.

1. Proroga al 16.09.2020 del termine di effettuazione dei versamenti sospesi

E' stato unificato e differito al 16.09.2020 il termine per effettuare, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in applicazione del DL 18/2020 "Decreto Cura Italia" e DL 23/2020 "Decreto Liquidità". In alternativa il versamento potrà avvenire in 4 rate di pari importo a partire dal 16.09.2020.

Più precisamente, dovranno essere versati entro il **16 settembre 2020**:


- i **versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18 D.L. 23/2020**, che aveva previsto la sospensione dei versamenti a favore dei soggetti che hanno subito, nei mesi di marzo e aprile, una rilevante **riduzione del fatturato**;



- i versamenti sospesi ai sensi dell'**articolo 61 D.L. 18/2020**, che ha disposto la sospensione dei versamenti a favore delle attività riconducibili ai **settori ritenuti maggiormente danneggiati dall'emergenza sanitaria in corso**;
- i versamenti sospesi ai sensi dell'**articolo 62 D.L. 18/2020**, che aveva introdotto la sospensione dei versamenti per i **soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** o aventi sede nelle Province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**.

Di seguito la tabella riepilogativa:


Versamenti sospesi	Scadenza originale	Scadenza proroga
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL. (di cui agli art. 61 e 62 DL 18/2020)	Entro il 31.05.2020 con possibile rateizzazione in 5 rate mensili	Entro il 16.09.2020 con possibile rateizzazione in 4 rate mensili
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. (di cui all'art. 18 DL 23/2020)	Entro il 30.06.2020 con possibile rateizzazione in 5 rate mensili	Entro il 16.09.2020 con possibile rateizzazione in 4 rate mensili

**2. Versamento delle ritenute non operate**

I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate.

Ritenute non operate	Scadenza originale	Scadenza proroga
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate: <ul style="list-style-type: none">- nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;- nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020.	Entro il 31.07.2020 con possibile rateizzazione in 5 rate mensili	Entro il 16.09.2020 con possibile rateizzazione in 4 rate mensili
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73, non operate: <ul style="list-style-type: none">- dai sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo';- nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020.	Entro il 31.05.2020 con possibile rateizzazione in 5 rate mensili	Entro il 16.09.2020 con possibile rateizzazione in 4 rate mensili



3. Avvisi bonari

Nel Decreto Rilancio ha trovato spazio anche la sospensione dei versamenti dovuti a seguito del ricevimento di avvisi bonari. Ai sensi dell'articolo 144 D.L. 34/2020 sono infatti considerati tempestivi i versamenti degli importi in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 18 maggio, se versati entro il 16 settembre 2020 relativi alle:

- somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36 bis D.P.R. 600/1973 e 54 bis D.P.R. 633/1972,
- somme dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36 ter D.P.R. 600/1973,
- rate dovute a seguito dell'opzione per il versamento rateale degli importi di cui ai precedenti due punti.

I versamenti e le rate in scadenza tra il 19 e il 31 maggio 2020, possono essere versate entro il medesimo termine del 16 settembre 2020.

Sia nel caso della remissione dei termini, sia nel caso di proroga dei versamenti in scadenza, sarà possibile beneficiare del versamento rateale, in 4 rate mensili di pari importo.


4. Carichi affidati all'Agente della Riscossione

L'articolo 154 D.L. 34/2020 estende il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, inizialmente previsto fino al 31 maggio dall'articolo 68 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

Tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020 potranno essere versate entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione quindi, entro il 30 settembre.

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 D.P.C.M. 01.03.2020).

Potranno essere invece versate il **10 dicembre 2020** le rate della **rottamazione-ter delle cartelle** e del **saldo e stralcio in scadenza nell'anno 2020**. Ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c) è, infatti, previsto che il **mancato versamento di tutte le rate in scadenza nell'anno 2020** "non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore **effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo D.L. 119/2018**". Per il pagamento entro **10 dicembre**, non sono quindi previsti i **cinque giorni di tolleranza** entro i quali è comunque ammesso il versamento senza che ciò comporti la decadenza dai benefici.



Vi precisiamo che:

- per i **piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020** e per i **provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020**, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di **mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive (**invece delle cinque rate ordinariamente previste**);
- per i **contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata** (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per **mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019**, è possibile **chiedere la dilazione del pagamento** per le **somme ancora dovute**.

5. Esclusione dei versamenti IRAP

I contribuenti con ricavi o compensi **non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020** (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).

Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).

5.1 Contribuenti che restano obbligati al versamento

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:


- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (*holding* industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all'art. 7 del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le consuete modalità.

5.2 Ammontare dei versamenti esclusi:

5.2.1 Determinazione del saldo 2019

Fermo restando il pagamento dell'acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all'eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.



Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

5.2.2 Determinazione del primo acconto 2020

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

- 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Si supponga che un’impresa vanti un’imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000,00 euro: in questo caso, il primo acconto IRAP che non dovrà essere versato a giugno/luglio 2020 ammonta a:

- 4.000,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA;
- 5.000,00 euro, per i soggetti ISA.

5.3 Esclusione dell’importo non versato dall’imposta dovuta a saldo

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

6. Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Distinti saluti.

David Sanzaro